II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure particolari d'interesse comunitario nel settore dell'occupazione

Doc. COM(83) 696 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 dicembre 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per l'economia di uno Stato membro che si trovi in una situazione particolare, il fatto di sopportare un onere non adeguato nel finanziamento del bilancio comunitario può dar luogo ad una situazione incompatibile con il buon funzionamento della Comunità;

considerando che il Consiglio europeo ha dichiarato che sarebbe opportuno attribuire un alto grado di priorità alla politica dell'occupazione, in particolare per quanto riguarda i giovani;

considerando che è necessario istituire misure particolari d'interesse comunitario riguardanti il settore dell'occupazione, nonché misure particolari inerenti ad un contributo finanziario della Comunità a favore dell'occupazione nel Regno Unito;

considerando che è necessario perseguire una politica dell'occupazione che abbia tra le sue principali caratteristiche il miglioramento delle prospettive di lavoro di coloro che più risentono degli elevati livelli di disoccupazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono destinate a promuovere possibilità supplementari di lavoro per i disoccupati;

considerando che i programmi devono essere specificati e suffragati dalle necessarie informazioni al fine di considerare solo quelli che sono d'interesse comunitario nel settore cui si riferiscono;

considerando che la Commissione deve poter controllare l'attuazione dei programmi previsti dal presente regolamento;

considerando che il trattato non ha previsto poteri d'azione a tal uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono istituite per il 1984 a favore del Regno Unito misure particolari d'interesse comunitario relative al settore dell'occupazione.

Articolo 2

1. Le misure particolari d'interesse comunitario sono attuate mediante concorsi finanziari per l'esecuzione di programmi che, perseguendo gli obiettivi della politica d'occupazione che riflettono le priorità della Comunità definite dal Consiglio, in particolare per quanto riguarda i più colpiti dal livello eccezionalmente elevato della disoccupazione, creino ulteriori possibilità di lavoro per coloro che sono attualmente disoccupati. Detti programmi saranno volti ad incoraggiare il pensionamento anticipato dei lavoratori anziani al fine di permettere la creazione di posti di lavoro a favore delle persone più gravemente colpite dagli alti livelli di disoccupazione.

2. I programmi sono presentati alla Commissione insieme a tutti i dati necessari a stabilire:

— la loro conformità con il disposto del paragrafo 1,

— la loro conformità con i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3,

— il loro interesse comunitario tenendo conto della strategia occupazionale e del settore in esame,

— le possibilità di verificare l'esecuzione di ciascun programma e di controllare le spese.

3. La Commissione può richiedere ogni informazione complementare necessaria per l'esame dei progetti.

Articolo 3

1. I programmi possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, purché siano

finanziati da autorità pubbliche e soddisfino i seguenti criteri:

a) devono contribuire a conseguire gli obiettivi della politica occupazionale della Comunità;

b) non devono essere incompatibili con altre politiche comunitarie;

c) non devono creare distorsioni di concorrenza.

Articolo 4

1. La Commissione esamina i progetti che le sono presentati in base al presente regolamento e ne informa il comitato di cui all'articolo 7.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la Commissione decide in merito:

a) ai progetti che meritano un contributo comunitario, in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei criteri di cui all'articolo 3,

b) l'importo del contributo finanziario della Comunità, entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

3. La partecipazione finanziaria globale della Comunità non può superare per ciascun progetto il 70 % della spesa pubblica annuale prevista per la sua esecuzione.

4. Non sono accordati contributi finanziari alle spese effettuate più di dodici mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le decisioni della Commissione di cui al paragrafo 2 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

1. Gli stanziamenti relativi alle misure particolari previste dal presente regolamento sono iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

2. La Commissione, non appena prende una decisione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, effettua il pagamento del 90 % dell'importo della partecipazione prevista.

3. Il versamento del saldo del 10 % è effettuato immediatamente dopo che si sia esaurito, mediante attestazione del governo del Regno Unito, l'importo di cui al paragrafo 2, purché il programma sia effettuato come previsto e siano stati svolti i controlli sul posto, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

1. La Commissione si assicura che ogni programma sia eseguito conformemente al presente regolamento, alle relative disposizioni d'applicazione, nonché ai regolamenti adottati secondo l'articolo 209 del trattato.

A tal fine, il Regno Unito fornisce alla Commissione tutte le informazioni chieste da quest'ultima e adotta, per i programmi che beneficiano di un intervento finanziario comunitario, ogni disposizione atta a facilitare i controlli che la Commissione ritiene opportuni, compresi i controlli sul posto effettuati a sua richiesta, con l'assenso del Regno Unito, delle sue autorità competenti ed ai quali possono partecipare funzionari della Commissione.

Il Regno Unito tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dal trasferimento del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, tutti i documenti giustificativi delle spese o le copie certificate conformi.

2. Se un progetto non è eseguito in conformità del presente regolamento o si discosta in modo considerevole dalle decisioni prese in applicazione di quest'ultimo, la Commissione può sospendere i pagamenti non ancora effettuati. In tal caso, la Commissione può parimenti decidere che le somme pagate o che restano da pagare siano assegnate, secondo la procedura di cui all'articolo 8, ad altri programmi presentati a norma del presente regolamento. Se la Commissione ritiene che non siano disponibili altri programmi, essa recupera i versamenti effettuati dal Regno Unito.

Articolo 7

1. È istituito un comitato di gestione, in appresso denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

Articolo 8

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura stabilita nel presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato i progetti di decisione da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può determinare in funzione dell'urgenza delle questioni sottoposte ad esame. Esso si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

3. Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se non sono conformi al parere espresso dal comitato, esse sono

comunicate al Consiglio non appena possibile e al più tardi entro un mese. In tal caso, la Commissione differisce di due mesi al massimo, a datare da questa comunicazione, l'applicazione delle decisioni da essa adottate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione differente entro il termine di due mesi.

Articolo 9

Il Regno Unito, d'intesa con la Commissione, adotta le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata pubblicità ai contributi accordati in virtù del presente regolamento.

Articolo 10

La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

Doc. COM(83) 734 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 dicembre 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, conformemente alla direttiva 72/464/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/877/CEE (2), il passaggio da una tappa di armonizzazione alla successiva è deciso dal Consiglio su proposta della Commissione;

considerando che la seconda tappa di armonizzazione, avviata a norma della direttiva 77/805/CEE del Consiglio (3), scade il 31 dicembre 1983;

considerando che i criteri particolari da applicare nel corso di una terza tappa sono contenuti in una proposta di direttiva della Commissione (4); che il Consiglio non ha ancora deliberato su questa proposta;

considerando che, pertanto, è necessaria una nuova proroga della seconda tappa; che un periodo di un anno appare sufficiente per permettere al Consiglio di deliberare sul proseguimento dell'armonizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 72/464/CEE, la data del 31 dicembre 1983 è sostituita con quella del 31 dicembre 1984.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 36.
(3) GU n. L 338 del 20. 12. 1977, pag. 22.
(4) GU n. C 264 dell'11. 10. 1980, pag. 6.